SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2005, n. **291.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003. Pag. 5

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. **6.**

Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas . . . . Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005.

Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa. Pag. 9

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3486) . . . . Pag. 12

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven. (Ordinanza n. 3488). . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 29 novembre 2005.

Passaporto elettronico . . . . Pag. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 novembre 2005.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 . . . . Pag. 16

DECRETO 10 gennaio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, seconda e terza tranche . . . . Pag. 18

Ministero della salute

DECRETO 4 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jeznach Julita Milena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Pag. 22

ORDINANZA 8 novembre 2005.

Ordinanza contingibile e urgente . . . . Pag. 23

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 dicembre 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, in Erbusco, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Franciacorta», della DOC «Terre di Franciacorta» e della IGT «Sebino», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 24

DECRETO 4 gennaio 2006.

Riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 25

DECRETO 5 gennaio 2006.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», in Udine, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi all'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 27

DECRETO 5 gennaio 2006.

Rettifica al decreto 29 agosto 2005, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., in Gambellara, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 28

DECRETO 5 gennaio 2006.

Approvazione dello statuto del Consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», in Maiolati Spontini, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi dei vini DOCG «Conero» e «Vernaccia di Serrapetrona» e dei vini DOC «Colli Maceratesi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 28

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 19 dicembre 2005.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Cremona . . . . Pag. 29

DECRETO 11 gennaio 2006.

Modifica del decreto 24 marzo 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto 18 marzo 2005, in materia di cabotaggio stradale di merci . . . . Pag. 30

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 27 dicembre 2005.

Autorizzazione all'impiego del prodotto «E 810 SN» (barriera oleoassorbente), come prodotto assorbente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 15 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Elica coop. sociale a r.l.», in Matera . . . . Pag. 32

DECRETO 15 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Ettorre S.r.l.», in Matera . . . . Pag. 32

DECRETO 20 dicembre 2005.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo. Pag. 33

DECRETO 23 dicembre 2005.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 . . Pag. 33

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa sociale Onlus «Civitas et Sodalitas», in Mugnano del Cardinale . . . . . . Pag. 34

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento di tre società cooperative . . . . Pag. 35

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 35

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della piccola società cooperativa mista P/L «Aquilone», in Avellino . . . . Pag. 36

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa P/L «MA.RI.MA.», in Monteforte Irpino . . . . Pag. 36

Ministero delle attività produttive

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Roseto S.C. a r.l.», in San Giuliano Terme, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa. Pag. 37

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni . . . . Pag. 38

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia . . . . Pag. 39

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 28 dicembre 2005.

Realizzazione interventi urgenti ed indifferibili comparto idrico compreso il multisettoriale. Vincolo risorse finanziarie regionali. (Ordinanza n. 432) . . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 41

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:

Autorizzazione alla soc. Logista Italia S.p.a. ad istituire un deposito fiscale . . . . Pag. 41

Autorizzazione alla soc. Golino e Rizza S.n.c. ad istituire un deposito fiscale . . . . Pag. 41

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitriolo Get» . . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid Fast» . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prograf». Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam Vita» . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenofibrato Vita» . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinina Solfato Pierrel Farmaceutici» . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desaflu». Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima CT» . . . . Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone IBN» . . . . Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclosint». Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niven». Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bamixol». Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pridinolo Dif-Int Pharmaceutical» . . . . Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebran». Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fisiotens». Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax». Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Narcan». Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Imigran». Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Provisacor». Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Crestor» . . . . Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cirantan» . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriplast P» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Goltor» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vytorin» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zeklen» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali . . . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Turoptin». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sertralina Ranbaxy». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Synercid» . . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Vancomicina Alpharma» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epaxal» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Hexal» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mononine» . . . . Pag. 62

Proroga dello smaltimento scorte della specialità medicinale «Taxol» . . . . Pag. 62

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N n. 756 del 29 settembre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Haemate P"» . . . . Pag. 62

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Comunicazione del trasferimento del portafoglio dell'impresa Aioi Insurance Company of Europe Limited alla Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Limited, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995, entrambe ammesse ad operare in Italia in libera prestazione di servizi . . . . Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 63

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2005, n. **291.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, di seguito denominati «le Parti contraenti»;

Considerato il comune ideale di giustizia e di libertà che guida i due Stati;

Desiderosi di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Protezione giuridica

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini.

2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.

3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Art. 2.

Cautio judicatum solvi

1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.

2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Art. 3.

Gratuito patrocinio

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel territorio dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio, allo stesso modo dei cittadini di quest'ultima, purché si adeguino alle leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio.

2. Se il richiedente ha la residenza nel territorio di una delle due Parti, la certificazione attestante l'insufficienza di mezzi viene rilasciata al ricorrente dalle autorità di quest'ultima. Se l'interessato risiede in un Paese terzo, il certificato viene rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.

Art. 4.

Esenzione dalla legalizzazione

1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorità competente al loro rilascio.

Titolo II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Art. 5.

Oggetto dell'assistenza

L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di atti processuali quali l'audizione di testimoni o di parti, la perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei registri dello stato civile su richiesta di una delle parti ai fini di un procedimento giudiziario.

Art. 6.

Rifiuto dell'assistenza

L'assistenza è rifiutata se la Parte richiesta ritiene che gli atti richiesti siano tali da recare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza e all'ordine pubblico del suo Paese.

Art. 7.

Trasmissione delle richieste di assistenza

Tutte le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti di esecuzione o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il Ministero della giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero della giustizia della Repubblica algerina democratica e popolare, di seguito indicati: «Autorità Centrali».

Art. 8.

Lingua di trasmissione

Tutti i documenti relativi alla cooperazione sono redatti nella lingua della Parte richiedente e muniti di una traduzione in lingua francese.

Art. 9.

Spese relative all'assistenza giudiziaria

L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria non può dar luogo a rimborso di spese salvo per quanto riguarda gli onorari dei periti.

Art. 10.

Commissioni rogatorie

La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti:

a) l'autorità giudiziaria richiedente;

b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove conosciuta;

c) l'identità, il recapito e la qualità delle parti e dei testimoni;

d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;

e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;

f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

Art. 11.

Esecuzione delle commissioni rogatorie

1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle due Parti sono eseguite dall'autorità giudiziaria, secondo la procedura di ciascuna di esse.

2. Se l'autorità richiedente lo domanda espressamente, l'autorità richiesta deve:

a) eseguire la commissione rogatoria con l'osservanza di una forma particolare se questa non è in contrasto con la legge del proprio Paese;

b) informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi nel rispetto delle leggi della Parte richiesta.

3. Qualora non sia stato possibile soddisfare la richiesta, gli atti vengono restituiti. I motivi per cui non è stato possibile soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione è stata rifiutata devono essere comunicati alla Parte richiedente.

Art. 12.

Notifica degli atti

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono trasmessi direttamente dalle Autorità Centrali competenti di ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'autorità richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalità e la data della consegna.

Art. 13.

Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari

Ciascuna Parte contraente può consegnare atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.

Art. 14.

Comparizione di testimoni e periti

1. Quando è necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, l'autorità richiesta del Paese in cui essi risiedono li invita a rispondere alle convocazioni loro inviate.

2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di

soggiorno dal luogo in cui risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto tra l'aeroporto più vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone o il perito devono comparire. Su richiesta di questi ultimi, le autorità consolari del Paese richiedente forniscono il titolo di viaggio o anticipano le relative spese.

3. In caso di mancata comparizione, l'autorità richiesta non adotta alcuna misura coercitiva nei confronti della persona non comparsa.

Titolo III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE E DI SENTENZE ARBITRALI

Art. 15.

Condizioni richieste

In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle relative ai diritti civili pronunciate dalle autorità che giudicano in materia penale, sono riconosciute ed eseguite alle seguenti condizioni:

a) la decisione è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione;

b) le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;

c) la decisione è passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui è stata pronunciata;

d) la decisione non deve essere in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione deve essere eseguita;

e) non è pendente davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione;

f) la decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.

Art. 16.

Competenza

Le autorità giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti:

a) se il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;

b) se al momento della presentazione della domanda il convenuto esercita un'attività commerciale nel territorio di tale Parte contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale attività;

c) se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza dell'autorità giudiziaria di tale Parte contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga;

d) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria adita;

e) in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione;

f) in caso di responsabilità extracontrattuale, se l'evento dannoso si è verificato nel territorio di detta Parte contraente;

g) in caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;

h) in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio;

i) se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione.

Art. 17.

Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento e di esecuzione

La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione deve presentare:

a) una copia della decisione che presenti i requisiti richiesti per la sua autenticità;

b) un certificato della cancelleria competente attestante che la sentenza è passata in giudicato;

c) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;

d) una copia autentica della citazione della parte non comparsa, in caso di contumacia, qualora dalla decisione non risulti che la citazione è stata regolarmente notificata.

Art. 18.

Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici

1. Gli atti autentici, in particolare gli atti notarili, aventi forza esecutiva in una delle due Parti, sono dichiarati esecutivi nell'altra Parte dall'autorità competente secondo la legge della Parte in cui avrà luogo l'esecuzione.

2. L'autorità competente verifica unicamente se gli atti presentano i requisiti richiesti per l'autenticità nella Parte in cui sono stati ricevuti, e se non contengono elementi contrari all'ordine pubblico della Parte in cui sono stati richiesti il riconoscimento o l'esecuzione.

Art. 19.

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione

I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici sono regolati dalla legge in vigore in ciascuna Parte contraente.

Art. 20.

Scambio di documentazione

Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Per il Governo
della Repubblica algerina democratica e popolare
Il Ministro della giustizia e Guardia Sigilli
FIRMATO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3366):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 24 marzo 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 maggio 2005 ed il 14 giugno 2005.

Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n. 3366-A, relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5975):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 2005 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 2005, il 13 ottobre 2005 ed il 10 novembre 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 30 novembre 2005.

06G0010

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. **6.**

Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:

«68-*bis.* L'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005.

Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14-*vicies ter* della legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono definiti: *a)* i requisiti delle società di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; *b)* i requisiti degli esercizi commerciali; *c)* i criteri per l'aggiudicazione delle gare; *d)* le caratteristiche e la regolamentazione di utilizzo del buono pasto;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto l'attività di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonché i rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi elencati all'art. 4;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all'art. 4, che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

Art. 3.

Requisiti delle società di emissione

1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

3. Il bilancio delle società di cui al comma 1 deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile.

4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

5. Le pene previste dal comma 4, punto 3, lettere *a)* e *b)*, non rilevano se inferiori ad un anno.

6. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.

7. Le imprese attive nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

Art. 4.

Requisiti degli esercizi

1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

2. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Art. 5.

Requisiti dei buoni pasto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 6.

Criteri per l'aggiudicazione delle gare

1. Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.

2. L'offerta è valutata sulla base dei criteri indicati all'art. 53, comma 1, lettera *a)*, della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE.

3. L'offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 30-40;

b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1.

Fattore ponderale 15-30;

c) progetto tecnico.

Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente.

Fattore ponderale 0-20;

d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati.

Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'art. 9 del presente decreto. Fattore ponderale: 1-10;

e) rete degli esercizi.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35.

4. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte.

5. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

6. Le dichiarazioni sono autocertificate ai sensi della vigente normativa.

Art. 7.

Modalità per garantire il valore della prestazione

1. I datori di lavoro, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

2. Il valore assunto a base d'asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

3. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di intermediari professionali.

Art. 8.

Convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'art. 4 contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme:

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Art. 9.

Termini e ritardi di pagamento

1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti alle società di emissione è fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.

2. Il comma 1 si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione.

3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire termini superiori rispetto a quelli legali di cui ai commi 1 e 2 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le società in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.

2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.

Roma, 18 novembre 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 296

06A00391

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3486).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004 e n. 3469 del 13 ottobre 2005;

Ravvisata la necessità di provvedere con ogni urgenza agli improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria di talune strutture temporanee destinate ad attività scolastica site nei comuni di Colletorto e di San Giuliano di Puglia;

Dispone:

Art. 1.

1. Tenuto conto dello stato di emergenza in atto nella regione Molise, prorogato fino al 31 dicembre 2006 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, nelle more della definitiva ricostruzione degli edifici scolastici, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire al soggetto attuatore, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, l'incarico di porre in essere, nella medesima qualità, ogni intervento urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria su talune strutture temporanee site nei comuni di Colletorto e di San Giuliano di Puglia, attualmente destinate ad attività scolastica, per garantirne la piena e completa fruibilità, senza soluzioni di continuità nell'attività scolastica medesima.

Art. 2.

1. Il soggetto attuatore provvede all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 esercitando i poteri derogatori allo stesso conferiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003 ed i relativi oneri sono posti a carico del fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00287

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven. (Ordinanza n. 3488).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la mattina dell'11 aprile del 1991, a seguito di una serie di esplosioni, è affondata a circa quattro miglia dal porto petroli di Genova Voltri la petroliera VLCC Haven, nave cisterna di grandissime dimensioni adibita al trasporto di greggio, provocando il più grave fenomeno di inquinamento da idrocarburi mai avvenuto nel Mediterraneo, interessando in modo particolare le acque marine ed i fondali della costa ligure da Genova a Savona;

Considerato, inoltre, che al momento del suddetto disastro ambientale nelle cisterne della super petroliera Haven erano stivate circa 144 mila tonnellate di petrolio greggio Heavy Iranian Oil, oltre al combustibile (fuel oil e diesel per un totale di circa 9.200 tonnellate) occorrente per la propulsione della nave e all'olio lubrificante (più di 230 tonnellate);

Considerato, altresì, che successivamente all'affondamento della Haven, il relitto principale è stato oggetto di numerosi accertamenti che hanno constatato importanti danni strutturali del relitto prodotti dalle esplosioni e dalle deformazioni termoplastiche conseguenti all'incendio, nonché dagli effetti corrosivi dovuti alla lunga permanenza in mare, ed oggetto di interventi di bonifica che hanno, solo in parte, consentito il recupero del cospicuo quantitativo di idrocarburi presente per la quasi totalità entro le strutture del cassero di poppa;

Tenuto conto che dai predetti accertamenti sono emersi elementi che attestano la persistenza di alcuni effetti nocivi, derivanti dalla presenza di notevoli quantità di idrocarburi tuttora all'interno del relitto principale e di migliaia di tonnellate di catrame depositate sul fondale marino, in grado di provocare, laddove non si intervenga con una puntuale e definitiva attività di bonifica, gravissimi danni all'ambiente circostante con inevitabili ricadute per l'economia della zona dovute al grave pregiudizio per le attività turistiche dell'area;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di procedere sollecitamente alle occorrenti attività di bonifica del relitto principale Haven, al fine di evitare il peggioramento delle condizioni ambientali dovute al costante rilascio di sostanze che producono emissioni inquinanti nel mare circostante;

Ritenuto che dalle ispezioni, dai controlli e dalle verifiche eseguite sul relitto sono stati individuati come obiettivi generali della bonifica la totale eliminazione delle circa 102 tonnellate di idrocarburi cosiddetti «migranti» presenti nel relitto Haven in forma fluida, con successivo trasporto e smaltimento degli idrocarburi recuperati;

Considerata la quantità di idrocarburi coinvolta, le peculiari caratteristiche dell'ambiente marino inquinato e l'importanza sociale ed economica del contesto, che inducono a ritenere tale evento per molti aspetti senza precedenti conferendo al fenomeno una rilevanza tale da legittimare interventi fortemente impegnativi, in relazione alle risorse finanziarie occorrenti ed alle complessità delle problematiche ivi connesse;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o eventuali danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, che all'art. 5, prevede che le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze con gli Assicuratori della Haven ed il Fondo Internazionale di Compensazione (IOCPF), siano destinati, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonché ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, e ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro;

Vista la Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1999 tra il Ministero dell'ambiente, la regione Liguria e l'Istituto centrale di ricerca applicata al mare (ICRAM) per la realizzazione di interventi di bonifica del tratto di mare a suo tempo interessato dallo sversamento di idrocarburi conseguente all'affondamento della motonave Haven;

Visto che l'art. 2, comma 1, della citata Convenzione prevede che il Ministero dell'ambiente trasferisca alla regione Liguria la somma di lire 32 miliardi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, a gravare sui fondi rivenienti dalla suddetta definizione stragiudiziale delle controversie;

Visto il Piano degli interventi di bonifica elaborato dall'ICRAM che forma parte integrante e sostanziale della predetta Convenzione;

Visto, inoltre, l'Accordo di Programma stipulato il 4 dicembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Liguria, le province ed i comuni costieri del tratto di costa da Arenano ad Albissola Marina, a seguito del quale tra gli interventi da effettuare vi è anche quello finalizzato al miglioramento della qualità delle acque costiere dei comuni di Arenano e Cogoleto, attraverso la realizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue urbane;

Visto, infine, l'atto d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2003 tra la regione Liguria, la provincia di Genova, ed i comuni di Genova, Arenano e Cogoleto;

Ritenuto che le attività finalizzate alla bonifica definitiva del relitto principale della Haven, nonché alla relativa riqualificazione ambientale del tratto costiero coinvolto, sono divenute oramai improcrastinabili in quanto, sebbene non siano esattamente prevedibili i tempi e le modalità occorrenti per consentire la fuoriuscita del greggio, nafta, gasolio ed olio ancora contenuti all'interno del relitto, potrebbe verificarsi, a seguito del costante processo corrosivo delle strutture metalliche del relitto, il totale collasso strutturale con il conseguente rilascio delle sostanze nocive contenute al suo interno;

Vista la nota del 3 ottobre 2005 del Presidente della regione Liguria;

Visto l'esito della riunione tenutasi presso la regione Liguria in data 3 novembre 2005;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato, e dispone, in termini di somma urgenza, per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al compimento delle attività di bonifica del relitto principale della VCCL Haven, nonché al miglioramento della qualità delle acque costiere dei comuni di Arenano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1 e comunque per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato opererà in raccordo con il Presidente della regione Liguria, disponendo dell'importo di euro 5.520.000,00 a carico della regione Liguria, nell'ambito anche dell'importo già stanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore della regione Liguria ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Convenzione citata in premessa, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che verranno assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali, anche locali, e dagli Enti Pubblici.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilità speciale appositamente istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla regione Liguria una relazione sullo stato di attuazione degli interventi sotto il profilo sia tecnico che amministrativo-contabile nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

5. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi di un soggetto attuatore cui è riconosciuto un compenso mensile pari al 40% del trattamento economico in godimento, a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare efficaci sistemi di verifica e monitoraggio per la corretta esecuzione dei singoli interventi, il Commissario delegato si avvale della collaborazione di un Comitato consultivo, istituito con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da sette membri dei quali uno, con funzioni di coordinatore, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), uno designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), due nominati dalla regione Liguria, uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno nominato dal Commissario delegato.

2. Il compenso spettante ai componenti del Comitato consultivo di cui al precedente comma 1, sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 29 novembre 2005.

Passaporto elettronico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Riconosciuta la necessità di aggiornare il passaporto ordinario;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis*, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;

Visto il parere favorevole sullo schema di decreto, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 26 luglio 2005;

Ritenuta la necessità di provvedere con successivo decreto ministeriale, adottato in conformità al parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, alla definizione delle modalità operative per la raccolta dei dati biometrici;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;

Decreta:

Art. 1.

Il libretto del passaporto ordinario sarà così aggiornato:

A) Supporto fisico

Dimensioni:

Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88×125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione:

Il nuovo documento di viaggio mantiene le due versioni a 32 e 48 pagine del libretto, oltre i risguardi incollati alle copertine.

L'immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro vanno riportati in 4ª pagina.

Copertina:

La copertina è in materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore «contact-less» incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore bordeaux-violet (uniforme europeo) recante lo stemma della Repubblica e iscrizioni, in oro a caldo e stampa fluorescente invisibile.

Carta:

Per i risguardi in II e III di copertina, la carta è di tipo speciale, di colore bianco, con fibrille visibili nei colori bleu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.

Le pagine del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco, con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore bleu solo visibili non fluorescenti e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood.

La carta delle pagine del passaporto contiene un filo di sicurezza.

Stampa:

Risguardi:

In stampa offset con fondini di sicurezza a più colori con iride e fluorescenza;

stampa calco a tre colori con OVI.

Pagine interne (sia versione a 32 o 48 pagine):

la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, di cui uno fluorescente ed alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride.

I testi su tutte le pagine sono stampati con colore bleu, compresa la pagina 4 destinata alla lettura automatica secondo la normativa ICAO.

Numerazione:

Il numero del passaporto è riportato in chiaro con caratteri arabi sulla pagina per la lettura automatica destinata alla personalizzazione con immagine e dati personali del titolare (4ª pagina).

Tale numero è ripetuto in perforazione nelle pagine del libretto a partire dalla pagina 5 fino all'ultima di copertina.

Cucitura:

La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Foil olografico:

Un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto stampati con tecnica digitale.

Tale film, di tipo olografico, è stampato con inchiostri speciali, nonché con un particolare elemento OVD trasparente.

B) Descrizione delle pagine

Testo:

Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni è nelle lingue ufficiali della Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari o in tre lingue laddove specificato. Il testo della copertina del passaporto è impresso in lingua italiana.

Risguardia:

Contiene lo stemma della Repubblica italiana e i testi (nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Pagina 1:

Ripete i testi della I di copertina.

Pagina 2:

Contiene le avvertenze sull'uso del passaporto elettronico nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 3:

Costituisce il frontespizio del passaporto e contiene la legenda «Unione Europea», «Repubblica italiana» e «Passaporto» (nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Pagina 4 (ICAO):

La numerazione è in chiaro a caratteri arabi. Contiene le informazioni per l'identificazione dell'intestatario del passaporto, le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) e stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali.

Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO.

Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale della immagine del titolare del passaporto.

Un film trasparente di sicurezza con elementi olografici è applicato a caldo sulla pagina ICAO.

Pagina 5:

Pagina riservata all'autorità (nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Pagina 6:

Contiene informazioni aggiuntive dell'intestatario del passaporto nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 7:

Contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari).

Pagina 8:

Pagina destinata alle informazioni ed alle foto dei figli minorenni iscritti nel passaporto.

Le pagine da 9 a 31 o da 9 a 47, a seconda della foliazione del libretto, contengono la scritta in alto al centro: visti/visas/visa.

Pagina 32 o 48:

pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Art 2.

Nella revisione dei processi di emissione del passaporto ordinario e degli sviluppi tecnologici è previsto l'inserimento del microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 1443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 64Kb e durabilità di almeno 10 anni. Nel chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Nel chip verranno altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo.

Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.

Art. 3.

Prima del 1° gennaio 2006 potranno essere emessi passaporti elettronici a fini sperimentali. I modelli di passaporti già in uso alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere rilasciati fino ad esaurimento delle relative scorte. Il presente decreto non incide sulla validità dei passaporti precedentemente rilasciati.

Il presente articolo si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2005

Il Ministro: FINI

06A00472

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2005.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Viste le disposizioni dell'art. 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le quali, tra l'altro, sono state apportate modificazioni all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che, ai sensi delle predette disposizioni, acquisita altresì l'intesa dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità

di presentazione delle dichiarazioni relative alle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che non è possibile attribuire ai comuni; è organizzato il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione, destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente; sono stabilite le modalità di effettuazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei tributi dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Acquisita l'intesa della Associazione nazionale dei comuni italiani, espressa con nota del 28 luglio 2005 prot. n. 55/SG/AR/ld;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 7, comma 2-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (di seguito «ANCI») costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'ANCI, il cui ordinamento è determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

2. Con lo statuto di cui al comma 1 è previsto un organo di gestione, composto da un massimo di cinque membri, fra i quali il segretario generale dell'ANCI, nonché un collegio di sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri dell'organo di gestione e del collegio dei sindaci sono nominati dall'ANCI. L'organo di gestione attua il piano delle attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al comma 1.

3. Per assicurare la congruità tecnica e la validità scientifica delle attività del soggetto di cui al comma 1, è istituito un Comitato di garanzia che approva il piano delle attività nonché la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.

4. Il Comitato di garanzia è composto dal Presidente dell'ANCI, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non più di sette componenti, scelti dal Presidente dell'ANCI tra magistrati, contabili o amministrativi, professori universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

1. Dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 è assicurata adeguata e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi ed ogni altro elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito «ICI») e degli altri tributi comunali, nonché dei trasferimenti di fondi ai comuni. Il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, promuove altresì attività di ideazione e di realizzazione di processi telematici finalizzati allo scambio di dati fra l'amministrazione centrale e gli enti locali in materia tributaria.

2. Restano ferme, nella competenza del soggetto di cui all'art. 1, comma 1, le attività previste dai decreti del Ministero delle finanze 11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31 luglio 2000, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000, già di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito con il citato decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il contributo dello 0,6 per mille del gettito ICI, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'art. 1, comma 1.

2. I concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualità di riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni, l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente.

Art. 4.

1. In conformità all'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI dichiarano l'importo delle somme, riscosse a questo titolo, che, negli anni dal 1993 a tutto il 2004, non è stato possibile attribuire ai comuni di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma presentano, entro il 28 febbraio 2006, un'apposita dichiarazione, conforme al modello ed alle relative istruzioni pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Del mancato, tempestivo

adempimento è data comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI versano l'importo relativo alle somme ICI non attribuite ai comuni, risultante dalla dichiarazione di cui al comma 1, in un apposito conto corrente bancario vincolato intestato al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla formale richiesta dallo stesso effettuata. Dell'impiego di tali somme è tenuta distinta contabilità.

Art. 5.

1. A decorrere dall'anno 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonchè gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI, dichiarano direttamente al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'importo delle somme riscosse a titolo di ICI che per ciascun anno non è possibile attribuire ad alcun comune.

2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'apposito conto corrente bancario di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all'art. 1, comma 1, in via prioritaria per il finanziamento e l'organizzazione di attività di formazione gratuita del personale dei comuni addetto alla gestione dei tributi locali ed alla promozione di attività di informazione del contribuente.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione è attribuita ampia facoltà di organizzazione, fermo restando che tali attività sono svolte in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, ovvero mediante convenzione con organismi pubblici o privati di notoria qualificazione nel campo della formazione o con associazioni rappresentative di dipendenti degli enti locali.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di formazione, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, predispone programmi annuali di iniziative di formazione, adeguatamente articolate sul territorio, avendo particolare attenzione ai comuni di minore dimensione. Il programma annuale di formazione deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

Art. 7.

1. Ai fini dell'attuazione delle attività di informazione del contribuente, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, anche in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, predispone un apposito piano annuale, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150, concernente la comunicazione istituzionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

Art. 8.

1. Fermi gli impieghi delle somme di cui agli articoli 6 e 7, per le finalità previste dai medesimi articoli, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, può destinare fino ad un massimo del venticinque per cento degli importi annualmente disponibili alla realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione, secondo un programma annuale da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nella titolarità del relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza; il Consorzio continua a svolgere le sue attività fino al 31 dicembre 2005, completando gli adempimenti necessari al trasferimento delle attività e dei rapporti giuridici al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 30 giugno 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2005

Il Capo del Dipartimento: CIOCCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 106

06A00340

DECRETO 10 gennaio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare

operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 5 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.019 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 2005 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2037, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello di emissione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 12 ottobre 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. l, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «trentennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantanove giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 17 gennaio 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centosessantanove giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A00420

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jeznach Julita Milena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale della durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jeznach Julita Milena, chiede il riconoscimento del titolo «Magistra analityki medyeznej» conseguito in Polonia, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 1° dicembre 2005;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Magistra analityki medycznej» conseguito in Polonia nell'anno 2003 presso l'«Accademia medica - Facoltà di farmacia di Bialymstoku» (Polonia) dalla sig.ra Jeznach Julita Milena nata Szcytno (Polonia) il 15 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A00332

ORDINANZA 8 novembre 2005.

Ordinanza contingibile e urgente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

Considerata la necessità di introdurre disposizioni sanitarie specifiche concernenti il potenziamento e l'impulso per lo svolgimento dei controlli sanitari, da esercitarsi sulle merci e sui viaggiatori provenienti da aree territoriali a rischio, da parte degli uffici periferici del Ministero della salute, al fine di prevenire o contenere la diffusione sul territorio nazionale di patologie infettive e diffusive;

Considerato che per tali finalità straordinarie ed urgenti si rende impellente dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 202/2005, che prevedono:

a) l'istituzione dello specifico Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale;

b) l'istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

c) l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali e altro materiale profilattico, da destinare per la prevenzione del rischio epidemico;

d) l'assunzione di unità lavorative da destinare allo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, alle malattie degli animali e alle relative emergenze;

e) l'incremento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute;

Considerato che in tale contesto si rende necessario disporre, con immediatezza, di locali e ambienti da adibire sia a sede degli istituendi uffici e del personale ivi destinato, compreso il personale dell'Arma dei carabinieri, sia a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;

Considerato che a tal fine sono disponibili locali di proprietà statale, siti in Roma, alla via dei Carri Armati, numero civico 13, per i quali, peraltro, si rende necessario un intervento di ristrutturazione, solo nei limiti delle attuali cubature, al fine di adeguarli alle esigenze di cui sopra;

Tenuto conto che l'emergenza sanitaria in atto si configura come causa di giustificazione della deroga alle norme vigenti in materia di lavori pubblici relativi ad opere da eseguirsi nell'interesse dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995, che consente di derogare agli atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia di urbanistica, edificabilità dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione, previa espressa indicazione nell'ordinanza delle parti della normativa la cui efficacia è sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza;

Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 1/04 del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilità di derogare alle norme della legge quadro sui lavori pubblici nella parte relativa all'affidamento dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare situazioni di urgenza tali da non consentire l'indugio degli incanti;

Visto il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento, reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 20 ottobre 2005, n. P139356;

Ritenuti ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilità e urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Gli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute, per far fronte ad eventi di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che possono comportare il rischio di diffusione di malattie o a circostanze che rappresentino una minaccia per la salute pubblica, adottano tutte le misure di sorveglianza e controllo al fine di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di patologie infettive e diffusive.

2. Nei confronti dei passeggeri e delle merci in provenienza da aree interessate da eventi di sanità pubblica di rilevanza internazionale possono essere adottate idonee misure di controllo e vigilanza, ivi compresi:

a) l'accesso a navi e aeromobili da parte del personale degli uffici periferici del Ministero della salute;

b) la identificazione e acquisizione dei dati anamnestici e personali, inclusi quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei, per permettere l'attuazione di una adeguata sorveglianza sanitaria sul territorio;

c) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori ai sensi dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Per l'applicazione delle misure di profilassi internazionale, gli uffici veterinari periferici del Ministero della salute, previo nulla osta del Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, possono avvalersi anche dei nuclei dei Carabinieri per la sanità, nonché, in attesa dell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. Per l'esecuzione dei controlli, compresi quelli negli spazi, zone o depositi doganali o franchi, gli uffici doganali assicurano ogni collaborazione loro richiesta dal personale sanitario incaricato e ogni informazione e documentazione utile, anche nel caso di controlli effettuati in via ordinaria presso punti di entrata sede di posti di ispezione frontaliera veterinaria e di uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, in applicazione di disposizioni sanitarie nazionali o comunitarie.

Art. 2.

1. Il Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, avvalendosi ove ritenuto necessario del supporto delle strutture del Ministero, è autorizzato, per le speciali ed eccezionali circostanze descritte in premessa, ad adottare tutti gli atti necessari per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nonché a derogare alle norme della legge quadro sui lavori pubblici in materia di affidamento dei lavori e scelta del contraente, per consentire la tempestiva progettazione e realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali siti in via dei Carri Armati, 13.

2. Per le spese di progettazione e di esecuzione delle opere di ristrutturazione di cui al comma 1 si provvede facendo ricorso ai fondi stanziati nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero della salute, in corso di istituzione, relativo alle spese per la ristrutturazione del magazzino centrale del materiale profilattico, per la sistemazione logistica degli uffici veterinari, nonché per la realizzazione di un centro di formazione professionale per i nuclei antisofisticazione e sanità e per il personale tecnico e amministrativo del Ministero della salute, per un importo complessivo massimo di euro 12.800.000,00.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza hanno validità di diciotto mesi.

2. Gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono eseguiti con la massima urgenza consentita dai tempi tecnici di progettazione e realizzazione dei lavori, mediante l'affidamento degli stessi con le procedure ristrette e/o negoziate previste dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, stante l'incompatibilità dei termini delle procedure di affidamento aperte e/o meccaniche, ovvero, allorquando la tempistica dei lavori lo richieda, mediante l'affidamento degli stessi in deroga alle predette procedure ristrette e/o negoziate, previa comunque indagine di mercato.

3. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 49

06A00421

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, in Erbusco, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Franciacorta», della DOC «Terre di Franciacorta» e della IGT «Sebino», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi n. 53, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Franciacorta», della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione,

nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2004 con il quale è stato confermato per un triennio al citato Consorzio l'incarico di cui al predetto decreto 5 dicembre 2000;

Vista la nota datata 9 settembre 2004 con la quale il citato Consorzio, ha trasmesso il nuovo statuto, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha presentato in data 18 ottobre 2005 lo statuto aggiornato ed approvato dall'Assemblea straordinaria;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela del «Franciacorta», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 15 novembre 2004, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi n. 53, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 18 ottobre 2005.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio per la tutela del vino Franciacorta l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Franciacorta», della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino», conferito con il decreto ministeriale 15 novembre 2004 richiamato nelle premesse, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

06A00335

DECRETO 4 gennaio 2006.

Riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P., con sede in Modena, viale Corassori n. 72, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Istituto Parma Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»; con decreto ministeriale 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2002 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P., con sede in Modena, viale Corassori n. 72, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Prosciutto di Modena» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, per la D.O.P. «Prosciutto di Modena».

Art. 3.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Art. 5.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Prosciutto di Modena» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio del Prosciutto di Modena D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Prosciutto di Modena» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00331

DECRETO 5 gennaio 2006.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», in Udine, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi all'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 21 ottobre 2004 dal Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», con sede in Udine, presso il Centro regionale per il potenziamento della vitivinicoltura, in via Poscolle n. 6, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha presentato in data 23 dicembre 2005 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana», con sede in Udine,

presso il Centro regionale per il potenziamento della vitivinicoltura, in via Poscolle n. 6, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 23 dicembre 2005.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Latisana» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00333

DECRETO 5 gennaio 2006.

Rettifica al decreto 29 agosto 2005, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., in Gambellara, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il proprio decreto 29 agosto 2005, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., con sede in Gambellara (Vicenza), e la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta effettuata in data 10 ottobre 2005 dal Consorzio tutela vini Gambellara DOC, intesa ad apportare al predetto decreto 29 agosto 2005 la rettifica dell'indirizzo della sede legale del Consorzio medesimo;

Ritenuto di dover accogliere la citata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

1. Nel decreto ministeriale 29 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 2005, alla pag. 22, seconda colonna, al 3° visto delle premesse, ed alla pag. 23, prima colonna, al comma 1 dell'art. 1, l'indicazione della sede del Consorzio in questione «Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9» è sostituita con: «Gambellara (Vicenza)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00334

DECRETO 5 gennaio 2006.

Approvazione dello statuto del Consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», in Maiolati Spontini, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi dei vini DOCG «Conero» e «Vernaccia di Serrapetrona» e dei vini DOC «Colli Maceratesi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», costituito per la tutela delle DOC dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Lacrima di Morro d'Alba», «Rosso Conero», «Esino», «Vernaccia di Serrapetrona» e «Colli Maceratesi», con sede in Maiolati Spontini (Ancona), frazione Moie, via L. Ariosto n. 67, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione

nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2002 con il quale è stato conferito al citato Consorzio l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette DOC, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la nota datata 12 luglio 2005 con la quale il citato Consorzio, ha trasmesso il nuovo statuto, contenente gli aggiornamenti conseguenti al riconoscimento delle DOCG «Conero» e «Vernaccia di Serrapetrona» e della DOC «Serrapetrona», al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione;

Vista la certificazione di rappresentatività nei confronti delle predette denominazioni di origine trasmessa dal citato Consorzio con note del 21 ottobre 2005 e 4 novembre 2005;

Considerato che permangono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate DO, le funzioni attribuite con i citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», con sede in Maiolati Spontini (Ancona), frazione Moie, via L. Ariosto n. 67, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 12 luglio 2005.

Art. 2.

1. È confermato, per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al predetto Consorzio l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini DOCG «Conero» e «Vernaccia di Serrapetrona» e dei vini DOC «Colli Maceratesi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica», le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei riguardi della pubblica amministrazione, nonché l'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio «Istituto marchigiano di tutela» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00306

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2005.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Cremona.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 175255 del 13 settembre 2005 con la quale la provincia di Cremona ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per la s.p. n. 57 «Annico - Casalbuttano», per il seguente intervento:

s.p. n. 87 «Giuseppina», e delle ex ss.ss. n. 10 «Padana inferiore», n. 45-bis «Gardesana occidentale», n. 234 «Codognese», n. 343 «Asolana», n. 235 «di Orzinuovi», n. 415 «Paullese», n. 472 «Bergamina», n. 498 «Soncinese» e n. 591 «Cremasca» - «Manutenzione periodica delle strade di competenza provinciale. Intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi puntuali di ripristino, sostituzione e/o nuova posa di barriere di sicurezza in acciaio su tratti vari delle strade in epigrafe e di quelle limitrofe.», importo progetto: € 157.000,00;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Cremona, sull'intervento relativo alla s.p. n. 57

«Annico - Casalbuttano», la disponibilità di un'economia pari ad € 207.387,50 di cui la stessa provincia di Cremona chiede l'utilizzo parziale a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che l'intervento, per il quale la provincia di Cremona richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Cremona l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per la s.p. n. 57 «Annico - Casalbuttano», pari ad € 207.387,50 per il seguente intervento: s.p. n. 87 «Giuseppina», e delle ex ss.ss. n. 10 «Padana inferiore», n. 45-bis «Gardesana occidentale», n. 234 «Codognese», n. 343 «Asolana», n. 235 «di Orzinuovi», n. 415 «Paullese», n. 472 «Bergamina», n. 498 «Soncinese» e n. 591 «Cremasca» - «Manutenzione periodica delle strade di competenza provinciale. Intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi puntuali di ripristino, sostituzione e/o nuova posa di barriere di sicurezza in acciaio su tratti vari delle strade in epigrafe e di quelle limitrofe.», importo progetto: € 157.000,00.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 19 dicembre 2005

Il Vice Ministro: MARTINAT

06A00339

DECRETO 11 gennaio 2006.

Modifica del decreto 24 marzo 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto 18 marzo 2005, in materia di cabotaggio stradale di merci.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1575/80 del 18 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, recante disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 2593/80 del 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci;

Considerata la necessità di aggiornare il testo dei decreti sul cabotaggio in conformità alla normativa di variazione dell'imposta di bollo e dei diritti per l'operazione riguardante la richiesta dei libretti di resoconto di cabotaggio;

Considerata la necessità di agevolare il rilascio dei libretti attraverso la diffusione delle informazioni circa la possibilità di effettuare i necessari versamenti sui conti correnti postali anche mediante bonifici bancari;

Ritenuta l'opportunità di eliminare il limite massimo di 5 libretti richiedibili dalla singola impresa con ciascuna domanda, previsto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 24 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto dirigenziale 24 marzo 2005 è sostituito come segue.

2. Il libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - Divisione 5 (ex divisione APC3) - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di € 14,62 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda, di € 7,80 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni libretto richiesto e una fotocopia del documento di identità, o di altro documento atto a comprovarla, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

4. I versamenti sul conto corrente postale n. 9001 (diritti) possono essere cumulativi.

5. È possibile effettuare i versamenti sui conti correnti postali di cui al comma 3 anche tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti codici:

Codice BIC: BPPIITRRXX

Codice IBAN:

per c.c.p. 4028 IT64H0760103200000000004028;

per c.c.p. 9001 IT45I0760103200000000009001.

La ricevuta del bonifico, che deve essere allegata alla domanda, deve contenere l'indicazione del nome dell'impresa che ha effettuato il versamento e la causale dello stesso.

6. Non potrà essere richiesto più di un libretto per ciascun veicolo ad eccezione del caso di sostituzione per la quale dovrà, comunque, essere restituito, salvo causa di forza maggiore, il libretto già rilasciato.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - divisione 5 (ex APC3)
via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Oggetto: richiesta libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale di cose

Il sottoscritto .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa .... con sede in...................................... Stato...................................... via/piazza................................ Codice Postale............................... consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci chiede il rilascio dei libretti dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa .... Targa .... Targa ....

Targa .... Targa .... Targa ....

Targa .... Targa .... Targa ....

A tal fine dichiara:

1) di essere titolare di licenza comunitaria n. .... rilasciata il .... da .... ;

2) di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;

3) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1575/80 del 18 marzo 2005 e nel decreto dirigenziale n. 2593/80 del 24 marzo 2005, come modificato dal decreto dirigenziale 11 gennaio 2006;

4) di impegnarsi a compilare accuratamente i fogli del libretto di resoconto;

5) di impegnarsi a restituire via fax (n. 0039 06/41584111) le copie di ciascun foglio interamente compilato del libretto.

Data

Firma

Il sottoscritto .... quale titolare o legale rappresentante dell'impresa .... delega per la trattazione della presente domanda .... che accetta.

Firma delegante

Firma delegato
(per accettazione)

Allegare:

- attestazione del versamento di € 14,62 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo);

- attestazione del versamento di € 7,80 su c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto il versamento potrà essere cumulativo);

- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

06A00471

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 dicembre 2005.

Autorizzazione all'impiego del prodotto «E 810 SN» (barriera oleoassorbente), come prodotto assorbente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla società «P.A. ecologia S.r.l.» in data 28 aprile 2005, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego del prodotto assorbente E 810 SN (barriera oleoassorbente) per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla società istante con note in data 9 agosto 2005, 12 settembre 2005 e 7 novembre 2005, e preso atto:

a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

b) che il prodotto cui si riferisce l'istanza della società «P.A. ecologia S.r.l.» è ascrivibile alla categoria degli assorbenti la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 10434/05 del 22 novembre 2005) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 0060866 del 13 dicembre 2005), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata all'istanza, l'idoneità tecnica e l'efficacia della barriera oleoassorbente E 810 SN come prodotto assorbente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego del prodotto «E 810 SN» (barriera oleoassorbente), come prodotto assorbente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2005

Il direttore generale: COSENTINO

06A00341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Elica coop. sociale a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 19 novembre 2005, redatto nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «L'Elica coop. sociale a r.l.», con sede in Matera, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «L'Elica coop. sociale a r.l.», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 15 dicembre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

06A00312

DECRETO 15 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Ettorre S.r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 14 dicembre 2005, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Edilizia Ettorre S.r.l.», con sede in Matera da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma primo dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Edilizia Ettorre S.r.l.», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Matera, 15 dicembre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

06A00313

DECRETO 20 dicembre 2005.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 5/04 del 4 maggio 2004 con il quale si provvedeva a determinare l'aggiornamento delle tariffe per le operazioni di facchinaggio della provincia di Rovigo fino al 31 dicembre 2004 e ritenuto doveroso procedere al loro aggiornamento;

Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le conseguenti risultanze;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe secondo le linee guida indicate nel verbale d'incontro del 17 u.s., significativamente per quanto attiene la ricerca di modalità di determinazione delle tariffe ispirate ad una semplificazione dello stesso modello tariffario;

Determina:

Come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo, a valere a tutto il 31 dicembre 2006:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 15.30;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 22,00;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

30% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;

25% per lavoro svolto di sabato;

50% per lavoro festivo;

70% per lavoro festivo e notturno.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Rovigo, 20 dicembre 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

06A00384

DECRETO 23 dicembre 2005.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Venezia sono in scadenza;

Ritenuto opportuno riferirsi al tasso di inflazione registrato lo scorso mese di novembre,

Determina:

Come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, a valere dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 14.95;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: € 21.75;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

50% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;

30% per lavoro notturno in turni avvicendati;

30% per lavoro svolto di sabato;

50% per lavoro festivo;

50% per lavoro festivo;

100% per lavoro svolto dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1º Maggio.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori, tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota/uomo aumentata del 10%.

Venezia, 23 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MONACO

06A00385

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa sociale Onlus «Civitas et Sodalitas», in Mugnano del Cardinale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti il D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa sociale Onlus «Civitas et Sodalitas», con sede in Mugnano del Cardinale, via Roma, 211 - costituita per rogito notaio dott. Edgardo Pesiri in data 19 febbraio 2003, repertorio n. 38073, tribunale di Avellino, registro imprese iscrizione n. 151002, codice fiscale 92053810641, posiz. n. 2317/313447.

Avellino, 3 gennaio 2006

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

06A00311

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Arcobaleno Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), via Sicilia n. 1, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Mercedes Di Addea in data 10 giugno 1999, repertorio n. 45141, codice fiscale n. 01367640768, BUSC n. 2868/290851;

2) «L'Aurora Onlus piccola soc. coop. sociale a r.l.» con sede in Maratea (Potenza), via Campo n. 3 costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella, in data 26 aprile 2000, repertorio n. 56378, codice fiscale n. 01431880762, BUSC n. 3061/300186;

3) «Kami piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Lagonegro (Potenza), via A. Sciesa n. 24, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 7 novembre 1998, repertorio n. 53640, codice fiscale n. 01362650762, BUSC n. 2945/291726.

Potenza, 3 gennaio 2006

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

06A00381

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2005, relativa all'avvio del procedimento di sciogli-

mento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Ideal Coop. soc. coop. a r.l.», con sede in Maratea (Potenza), via Nazionale località Cersuta, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa, in data 30 aprile 1994, repertorio n. 15435, codice fiscale n. 01173260769, BUSC n. 2622/268417;

2) «Global Service piccola soc. coop. a r.l.», con sede in via Ariosto, n. 29 Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 18 maggio 2000, repertorio n. 48188, codice fiscale n. 01432880761, BUSC n. 3018/295060.

Potenza, 3 gennaio 2006

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

06A00382

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della piccola società cooperativa mista P/L «Aquilone», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la piccola società cooperativa mista P/L «Aquilone» con sede in Avellino, via Tagliamento, 86, costituita per rogito notaio dott. Nicola V. A. Piroli in data 1° marzo 2002, repertorio n. 29686, Tribunale di Avellino, registro imprese iscrizione n. 148261, codice fiscale 02293430646 - Posiz. 2265/.

Avellino, 3 gennaio 2006

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

06A00383

DECRETO 3 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa P/L «MA.RI.MA.», in Monteforte Irpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la piccola società Cooperativa P/L «MA.RI.MA», con sede in Monteforte Irpino, via Molinelle n. 2 - costituita per rogito notaio dott. Fabrizio Pesiri in data 20 maggio 2003, repertorio n. 3491- Tribunale di Avellino - Registro imprese iscrizione n. 151705, codice fiscale n. 02343350647 - Posiz. 2373.

Avellino, 3 gennaio 2006

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

06A00337

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Roseto S.C. a r.l.», in San Giuliano Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civle degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Roseto S.C. a r.l.», con sede in San Giuliano Terme (Pisa), costituita in data 28 febbraio 1992 con atto a rogito del notaio dott. Siciliani Paolo di Pisa, n. REA 107540, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Cagnola Olimpia, nata a Roma il 24 giugno 1972 con studio in Lucca, via Borgo Giannotti n. 260/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa per il giorno 19 dicembre 2005.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto alla rete di comunicazione verso l'esterno, il 19 dicembre 2005, ha comportato la mancata apertura dei servizi catastali dell'ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 8482 in data 19 dicembre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 468 in data 23 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 dicembre 2005

Il direttore regionale: MACCHIA

06A00288

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Terni prot. n. 8520 del 19 dicembre 2005 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale irregolare funzionamento, dipeso dalla partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale del giorno 19 dicembre 2005 a seguito di mobilitazione per il rinnovo del contratto, non ha consentito all'ufficio di compiere, dalle ore 11 alle ore 12, i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 21 dicembre 2005 con nota protocollo n. 386/2005 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni nel giorno 19 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 gennaio 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A00389

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Perugia prot. n. 13749 del 30 dicembre 2005 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale irregolare funzionamento, dipeso dalla partecipazione del personale ad assemblee sindacali a seguito di mobilitazione per il rinnovo del contratto, dei giorni:

16 dicembre 2005,

20 dicembre 2005;

21 dicembre 2005;

23 dicembre 2005,

non hanno consentito all'ufficio di compiere, dalle ore 11 alle ore 12, i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente per la regione Umbria, che con note protocollo n. 379 del 19 dicembre 2005, 385 del 21 dicembre 2005, 391 del 22 dicembre 2005 e 398 del 27 dicembre 2005 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia nei giorni 16, 20, 21 e 23 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 gennaio 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A00390

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 dicembre 2005.

Realizzazione interventi urgenti ed indifferibili comparto idrico compreso il multisettoriale. Vincolo risorse finanziarie regionali. (Ordinanza n. 432).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 62/22 del 27 dicembre 2005 avente ad oggetto «Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409, art. 2, legge regionale n. 7/2004 - Variazione di bilancio per interventi nel settore dell'emergenza idrica, compreso il multisettoriale» ha previsto l'implementazione delle risorse destinate con decreto giunta regionale 18/24 del 21 aprile 2005 e vincolate con ordinanza commissariale n. 418 del 22 aprile 2005, per la realizzazione di interventi di efficientamento di infrastrutture di competenza ESAF Spa o del gestore unico, finalizzate al risparmio ed all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché ha previsto la realizzazione di un programma di interventi nel comparto idrico finalizzati al superamento dell'emergenza idrica, compreso il multisettoriale, da realizzarsi in affidamento o gestione diretta della regione autonoma Sardegna;

Atteso che per la predetta finalità la giunta regionale con la sopra citata delibera n. 62/22 del 27 dicembre 2005 ha previsto l'utilizzo di risorse del bilancio regionale, (U.P.B.) da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;

Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 sopra citata il Commissario governativo per l'emergenza idrica può disporre l'utilizzo di risorse già destinate dalla regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali e che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386/2004, il Commissario governativo è autorizzato ad avvalersi di risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico;

Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione medesima;

Atteso che l'Assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conformemente al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;

Ordina:

Art. 1.

Vincolo risorse finanziarie

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386/2004, su proposta della regione autonoma della Sardegna acquisita l'intesa con la regione stessa, gli stanziamenti previsti dalle seguenti U.P.B. dell'assessorato regionale dei lavori pubblici:

U.P.B.	Capitolo	Importo
S08.053	08313-01R	34.904,09
S08.053	08313-01-R	7.416,82
S08.064	08248-00R	135.569,94
S08.033	08324-00R	15.493.706,98
	TOTALE	15.671.597, 83

per l'importo complessivo di € 15.671.597,83, sono vincolati per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili ai fini del superamento dell'emergenza idrica, e, per lo scopo, attribuiti come segue:

€ 3.996.258,16 all'U.P.B. S08.014 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici per la successiva attribuzione all'ESAF o al soggetto gestore unico o del Servizio idrico integrato ai fini dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riefficientamento delle reti ed impianti idrici già interessati dalla gestione ESAF per il superamento delle problematiche connesse all'emergenza idrica;

€ 11.675.339,67 all'U.P.B. S08.073 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici per la predisposizione di un programma commissariale di interventi per il superamento dell'emergenza idrica, compreso il multisettoriale, da definirsi con successiva ordinanza e da attuarsi in ordinario dalla regione autonoma della Sardegna.

L'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 dicembre 2005

Il commissario governativo: SORU

06A00330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 gennaio 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove norme in materia di disciplina di contratti di lavoro a tempo determinato».

Dichiariamo, altresì, di eleggere domicilio presso l'ufficio dell'on. Buffo Gloria - Palazzo Marini - Piazza S. Silvestro n. 29 - Roma - tel. 06/67605311.

06A00530

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla soc. Logista Italia S.p.a. ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2005/5610 DAC/CTL del 21 dicembre 2005 la soc. Logista Italia S.p.a. (Presidente dott. Luis Egido Galves, nato a Madrid - Spagna - il 19 giugno 1952 / Amm.re Delegato ing. Maurizio Zaccheo, nato a Sezze (Latina), il 28 ottobre 1951) con sede in Roma, via in Arcione n. 98 è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati in via Caravaggio n. 6 Loc. San Buceto - San Giovanni Teatino (Chieti) - Cod. Accisa IT00CHT00008L.

06A00386

Autorizzazione alla soc. Golino e Rizza S.n.c. ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2005/438 DAC/CTL del 10 ottobre 2005 la soc. Golino e Rizza Snc (rapp. legale Rizza Luigi, nato a Siracusa l'11 marzo 1954) è stata autorizzata ad istituire in Siracusa - C.da Due Colonne, via Tempio di Giove, 4, un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00SRT00007Q.

06A00387

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitriolo Get»

Estratto determinazione AIC/N n. 672 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALCITRIOLO GET, nelle forme e confezioni: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule; «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri n. 73 - 18038 Sanremo - Imperia (Italia), codice fiscale n. 00829030089.

Confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

A.I.C. n. 035238017 (in base 10), 11MD41 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Swiss Caps AG - Hausenstrasse 35 - CH 9533 Kirchberg - Switzerland (produzione semilavorato e confezionamento); Get S.r.l., via L. Ariosto n. 17 - 18038 Sanremo (Imperia) (controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: calcitriolo 0,25 microgrammi;

eccipienti: trigliceridi a media catena 160 mg; butil-idrossianisolo 0,016 mg; palmitoil ascorbato 0,002 mg; gelatina 69,450 mg; glicerolo 85% 15,78 mg; soluzione sorbitolo 70% non cristallizzata 16,668 mg; titanio biossido 0,971 mg; sodio etil p-drossibenzoato 0,316 mg; sodio propile p-idrossibenzoato 0,151 mg; ossido di ferro rosso 0,368.

Confezione: «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

A.I.C. n. 035238029 (in base 10), 11MD4F (in base 32).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Swiss Caps AG - Hausenstrasse 35 - CH 9533 Kirchberg - Switzerland (produzione semilavorato e confezionamento); Get S.r.l., via L. Ariosto n. 17 - 18038 Sanremo (Imperia) (controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: calcitriolo 0,50 microgrammi;

eccipienti: trigliceridi a media catena 320 mg; butil-idrossianisolo 0,032 mg; palmitoil ascorbato 0,004 mg; gelatina 95,740 mg; glicerolo 85% 21,574 mg; soluzione sorbitolo 70% non cristallizzata 22,978 mg; titanio biossido 0,880 mg; sodio etil p-drossibenzoato 0,434 mg; sodio propile p-idrossibenzoato 0,207 mg; ossido di ferro rosso 0,196; ossido di ferro giallo 0,423 mg.

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia renale in pazienti con insufficienza renale cronica, in particolare in quelli sottoposti ad emodialisi. Ipoparatiroidismo, di tipo sia idiopatico che chirurgico. Pseudoipoparatiroidismo. Rachitismo ipofosfatemico vitamina D-resistente. Rachitismo familiare vitamina D pseudodipendente. Osteoporosi postmenopausale: la diagnosi differenziale dovrà accuratamente escludere condizioni che presentano sintomatologie a carico dello scheletro similari, quali il mieloma multiplo e le osteolisi tumorali, per le quali il trattamento con Calcitriolo Get non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035238017 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,33 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,50 euro;

confezione: A.I.C. n. 035238029 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,57 euro.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,20 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035237015 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035237027 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione me1ica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00355

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid Fast»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 669 del 5 dicembre 2005

Medicinale: MESULID FAST.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezione: A.I.C. n. 029127026 - «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine, è ora trasferita alla società Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Mulhuddart, Dublino, 15 - Irlanda (IE).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prograf»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 680 del 16 dicembre 2005

Medicinale: PROGRAF.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrati a nome della società Fujisawa S.r.l. (codice fiscale n. 08452690582), con sede legale e domicilio fiscale in corso Porta Romana n. 68 - 20122 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 029485012 - 30 capsule gelatina dura 1 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029485048 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485051 - 50 capsule gelatina dura 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029485075 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule rigide 1 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029485099 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule rigide (sospesa),

sono ora trasferite alla società Yamanouchi Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 04754860155), con sede legale e domicilio fiscale in via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam Vita»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 681 del 16 dicembre 2005

Medicinale: PIROXICAM VITA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori farmaceutici Vita S.r.l. (codice fiscale n. 09733760152), con sede legale e domicilio fiscale in via Pietro Mascagni n. 2 - 20122 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 034469015 - «20 mg capsule rigide» 30 capsule, è ora trasferita alla società Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio n. 37/B - 20158 Milano, con variazione della denominazione in: PIROXICAM WINTHROP.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00361

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenofibrato Vita»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 682 del 16 dicembre 2005

Medicinale: FENOFIBRATO VITA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l. (codice fiscale n. 09733760152) con sede legale e domicilio fiscale in via Pietro Mascagni, 2, 20122 - Milano.

Confezione A.I.C. n. 033557024 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule rigide (sospesa).

È ora trasferita alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Bodio, 37/b, 20158 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in: FENOFIBRATO WINTHROP.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinina Solfato Pierrel Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 683 del 16 dicembre 2005

Medicinale: CHININA SOLFATO PIERREL FARMACEUTICI.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pierrel Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 12291780158) con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Revere, 16, 20123 Milano.

Confezione A.I.C. n. 032677015 - «250 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

È ora trasferita alla società: X-Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 04871120962) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Colleoni, 9, 20041 Agrate Brianza - Milano.

Con contestuale variazione della denominazione del medicinale in: CHININA SOLFATO X-PHARMA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desaflu»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 684 del 16 dicembre 2005

Medicinale: DESAFLU.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.R. Drug Research S.r.l. (codice fiscale n. 09575490157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati, 3 - 22036 Erba - Como.

Confezione: A.I.C. n. 035736014 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

È ora trasferita alla società: Copernico S.r.l. (codice fiscale n. 01783270745) con sede legale e domicilio fiscale in Via Oria, 32, 72028 - Torre Santa Susanna - Brindisi.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima CT»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 685 del 16 dicembre 2005

Medicinale: CEFOTAXIMA CT.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. (codice fiscale n. 00071020085) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77, 18038 Villa Sayonara - Sanremo - Imperia.

Confezioni:

A.I.C. n. 035374014 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035374026 - «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 035374038 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035374040 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035374053 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in Viale G. Richard, 7, 20143 Milano.

Con contestuale variazione della denominazione del medicinale in: CEFOTAXIMA TEVA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00365

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone IBN»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 686 del 16 dicembre 2005

Medicinale: CEFTRIAXONE IBN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l. (codice fiscale n. 10168120151) con sede legale e domicilio fiscale in viale Città d'Europa, 681, 00144 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 035800010 - mg/2 ml polvere e solvente per soluzione

iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035800022 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035800034 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035800046 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

È ora trasferita alla società Doc Generici S.r.l. (codice fiscale n. 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7, 20124 - Milano.

Con contestuale modifica della denominazione del medicinale in: CEFTRIAXONE DOC GENERICI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclosint»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 687 del 16 dicembre 2005

Medicinale: CICLOSINT.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DIF-INT Pharmaceutical B.V. con sede legale e domicilio in Martinus Nijhofflaan, 2, 2624ES - Delft (Olanda).

Confezioni:

A.I.C. n. 032334017 - «100 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 032334029 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso da 150 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a. (codice fiscale n. 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00367

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niven»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 688 del 16 dicembre 2005

Medicinale: NIVEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DIF-INT Pharmaceutical B.V. con sede legale e domicilio in Martinus Nijhofflaan, 2, 2624ES - Delft (Olanda).

Confezione A.I.C. n. 029406016 - «40 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a. (codice fiscale n. 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bamixol»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 689 del 16 dicembre 2005

Medicinale: BAMIXOL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DIF-INT Pharmaceutical B.V. con sede legale e domicilio in Martinus Nijhofflaan, 2, 2624ES - Delft (Olanda).

Confezione: A.I.C. n. 032206017 - «600 mg» 30 compresse rivestite con film per uso orale 600 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a. (codice fiscale n. 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pridinolo Dif-Int Pharmaceutical».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 690 del 16 dicembre 2005

Medicinale: PRIDINOLO DIF-INT PHARMACEUTICAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DIF-INT Pharmaceutical B.V. con sede legale e domicilio in Martinus Nijhofflaan, 2, 2624E5 Delft (Olanda).

Confezione: A.I.C. n. 035080011 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml (sospesa)

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: PRIDINOLO CRINOS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebran»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 691 del 16 dicembre 2005

Medicinale: CEBRAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Deafarma S.r.l. (codice fiscale n. 12600720150) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Cadorna Luigi, 11 - 20123 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 028568020 - «30 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale n. 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Monza, 270 - 20128 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fisiotens»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 939 del 16 dicembre 2005

Medicinale: FISIOTENS.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via della Libertà n. 30 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale n. 050758410019.

Variazione A.I.C.: modifica per ottemperare all'aggiornamento della relativa monografia della Farmacopea europea o della Farmacopea nazionale di uno Stato membro (eccipiente).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzato l'adeguamento alla Ph. Eur per quanto riguarda la denominazione dei seguenti eccipienti:

da: lattosio a: lattosio monoidrato;

da: crospovinilpirrolidone a: crospovidone;

da: titanio biossido a: titanio diossido,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034063014 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063026 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034063038 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034063040 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034063053 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063065 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse (A.I.C. n. 034063026), «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (A.I.C. n. 034063038), «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse (A.I.C. n. 034063040), «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse (A.I.C. n. 034063065), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A00356

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax»

Estratto determinazione AIC/N n. 941 del 16 dicembre 2005

Medicinale: AGIOLAX.

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia n. 3/A - c.a.p. 35100 (Italia), codice fiscale n. 01411710211.

Variazione A.I.C.:

modifica eccipienti;

modifica minore della produzione del prodotto finito;

modifica delle specifiche relative al medicinale.

Si autorizza la modifica del metodo di produzione e la conseguente modifica quantitativa di un eccipiente, la variazione relativa al principio attivo Senna frutti riguarda l'espressione come range anziché come quantità fissa, come previsto dalla linea guida CPPMP/QWP/2819/00 come di seguito indicato:

da: pregranulato: quantità dichiarata per 100 g:

1. Piantaggine semi 52,0 g (Plantago ovata);
2. Senna frutti 12,4 g (Tinnevelly senna frutti);
3. Piantaggine cuticole 2,2 g (Ispaghula husks);
4. Saccarosio 0,76 g;

a:

costituenti: quantità dichiarata per 100 g:

1. Piantaggine semi 52,0 g (Plantago ovata);
2. Senna frutti: 10,0 - 13,15 g (Senna frutti);
3. Piantaggine cuticole 2,2 g (Ispaghula husks);
4. Saccarosio 3,15 - 0,0 g,

e modifica della composizione del prodotto finito da:

Senna frutti 12,4 g;

Saccarosio 18,354 g;

a:

Senna frutti 10,00 - 13,15 g;

Saccarosio 20,754 - 17,604 g.

Si approvano inoltre le conseguenti: modifica delle specifiche «in process» e la modifica delle specifiche del prodotto finito, come di seguito indicate:

Specifiche in process	Specifiche in process
da: 1. Pregranulato indice di rigonfiamento: 9 - 13,5 densità del bulk 0,520 - 0,620 2. Granuli rivestiti indice di rigonfiamento: 6 - 9 densità del bulk 0,765 - 0,865	a: 1. Pregranulato indice di rigonfiamento: 9 - 15 densità del bulk 0,520 - 0,680 2. Granuli rivestiti indice di rigonfiamento: 6 - 11 densità del bulk 0,700 - 0,840
specifiche del prodotto finito	specifiche del prodotto finito
da: indice di rigonfiamento: 6 - 9 densità del bulk 0,765 - 0,865	a: indice di rigonfiamento: 6 - 11 densità del bulk 0,700 - 0,840

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023714013 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 250 g;

A.I.C. n. 023714025 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 100 g;

A.I.C. n. 023714037 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 400 g;

A.I.C. n. 023714049 - «54,2% + 12,4% granulato» 6 bustine.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023714013 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 250 g, varia a: «granulato» barattolo 250 g;

A.I.C. n. 023714025 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 100 g, varia a: «granulato» barattolo 100 g;

A.I.C. n. 023714037 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 400 g, varia a: «granulato» barattolo 400 g;

A.I.C. n. 023714049 - «54,2% + 12,4% granulato» 6 bustine, varia a: «granulato» 6 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Narcan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 944 del 16 dicembre 2005

Medicinale: NARCAN.

Titolare A.I.C.: Sirton Medicare S.p.a. (codice fiscale n. 02856920133), con sede legale e domicilio fiscale in piazza XX Settembre n. 2 - 22079 Villa Guardia (Como) - (Italia).

Variazione A.I.C.: «Modifica standard - Terms».

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023976018 - 1 fiala 1 ml 0,4 mg, varia in: «0,4 mg soluzione iniettabile» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 023976020 - «neonatal» 1 fiala 2 ml 0,04 mg im iv, varia in: «0,04 mg soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A00357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Imigran».

Estratto provvedimento UPC/II/2163 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

027975123/M - 2 spray nasale monodose 10 mg;

027975135/M - 2 spray nasale monodose 20 mg;

027975147/M - 6 spray nasale monodose 20 mg.

Titolare A.I.C.: GlaxosmithKline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/II/025, NL/H/0115/001-002/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.6 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2164 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

027975097/M - 2 supposte 25 mg;

027975109/M - 4 supposte 25 mg;

027975111/M - 6 supposte 25 mg.

Titolare A.I.C.: GlaxosmithKline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0119/001/II/015, NL/H/0119/001/II/016;

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.6 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00321 - 06A00315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Provisacor».

Estratto provvedimento UPC/II/2165 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035883469/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883471/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883483/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883495/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883507/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883519/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883521/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883533/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883545/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883558/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883560/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883572/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883584/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883596/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035883608/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: I Armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/ 2166 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035883469/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883471/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883483/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883495/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883507/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883519/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883521/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883533/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883545/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883558/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883560/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883572/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883584/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883596/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035883608/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/001-003/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00327 - 06A00338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Crestor».

Estratto provvedimento UPC/II/2168 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035885019/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885021/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885033/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885045/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885058/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885060/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885072/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885084/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885096/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885108/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885110/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885122/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885134/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885146/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885159/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885161/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885173/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885185/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885197/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885209/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885211/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885223/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885235/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885247/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885250/M - 60 compresse ivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885262/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885274/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885286/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885298/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885300/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885312/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885324/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885336/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885348/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885351/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885363/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885375/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885387/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885399/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885401/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885413/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885425/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885437/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885449/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885452/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/001-003/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati per armonizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cirantan».

Estratto provvedimento UPC/II/2172 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035882012/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882024/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882036/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882048/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882051/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882063/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882075/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882087/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882099/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882101/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882113/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882125/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882137/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882149/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882152/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882164/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882176/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882188/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882190/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882202/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882214/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882226/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882238/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882240/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882253/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882265/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882277/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882289/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882291/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882303/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882315/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882327/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882339/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882341/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882354/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882366/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882378/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882380/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882392/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882404/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882416/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882428/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882430/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882442/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882455/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/001-003/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati per armonizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00325

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriplast P».

Estratto provvedimento UPC/II/2173 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: BERIPLAST P.

Confezioni:

035941018/M - «0,5 ml polveri e solventi per colla di fibrina» polveri (flaconcini 1 e 3) + solventi (flaconcini 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione;

035941020/M - «1 ml polveri e solventi per colla di fibrina» polveri (flaconcini 1 e 3) + solventi (flaconcini 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione;

035941032/M - «3 ml polveri e solventi per colla di fibrina» polveri (flaconcini 1 e 3) + solventi (flaconcini 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring Gmbh.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0135/001-003/II/040.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto al Core spc.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Goltor».

Estratto provvedimento UPC/II/2175 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: GOLTOR.

Confezioni:

036678011/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036678023/M - «10 mg/10 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678035/M - «10 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678047/M - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678050/M - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678062/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678074/M - «10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678086/M - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678098/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678100/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678112/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

036678124/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036678136/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036678148/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036678151/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036678163/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036678175/M - «10 mg/20 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678187/M - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678199/M - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678201/M - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678213/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678225/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678237/M - «10 mg/20 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678249/M - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678252/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678264/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678276/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678288/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678290/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678302/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678314/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036678326/M - «10 mg/40 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678338/M - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678340/M - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678353/M - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678365/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678377/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678389/M - «10 mg/40 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678391/M - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678403/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678415/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678427/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678439/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678441/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678454/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678466/M - «10 mg/80 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678478/M - «10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678480/M - «10 mg/80 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678492/M - «10 mg/80 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678504/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678516/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678528/M - «10 mg/80 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678530/M - «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678542/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678555/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036678567/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678579/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678581/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036678593/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0495/001-004/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vytorin».

Estratto provvedimento UPC/II/2176 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: VYTORIN.

Confezioni:

036690016/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036690028/M - «10 mg/10 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690030/M - «10 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690042/M - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690055/M - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690067/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690079/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690081/M - «10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690093/M - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690105/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690117/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

036690129/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036690131/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036690143/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036690156/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036690168/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036690170/M - «10 mg/20 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690182/M - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690194/M - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690206/M - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC/opaco;

036690218/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690220/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690232/M - «10 mg/20 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690244/M - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690257/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690269/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690271/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690283/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690295/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690307/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690319/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036690321/M - «10 mg/40 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690333/M - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690345/M - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690358/M - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690360/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690372/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690384/M - «10 mg/40 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690396/M - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690408/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690410/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690422/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690434/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690446/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690459/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690461/M - «10 mg/80 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690473/M - «10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690485/M - «10 mg/80 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690497/M - «10 mg/80 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690509/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690511/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690523/M - «10 mg/80 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690535/M - «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690547/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690550/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690562/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690574/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690586/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

036690598/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0493/001-004/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zeklen».

Estratto provvedimento UPC/II/2177 del 19 dicembre 2005

Specialità medicinale: ZEKLEN.

Confezioni:

036695017/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036695029/M - «10 mg/10 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695031/M - «10 mg/10 mg compresse»10 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695043/M - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695056/M - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695068/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695070/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695082/M - «10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695094/M - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695106/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695118/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

036695120/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036695132/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036695144/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036695157/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

036695169/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036695171/M - «10 mg/20 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695183/M - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695195/M - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695207/M - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695219/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695221/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695233/M - «10 mg/20 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695245/M - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695258/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695260/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695272/M - «10 mg/20 mg compresse»» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695284/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695296/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695308/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695310/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695322/M - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695334/M - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695346/M - «10 mg/40 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695359/M - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695361/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

036695373/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695385/M - «10 mg/40 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695397/M - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695409/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695411/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695423/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695435/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695447/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695450/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695462/M - «10 mg/80 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695474/M - «10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695486/M - «10 mg/80 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695498/M - «10 mg/80 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695500/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695512/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695524/M - «10 mg/80 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695536/M - «10 mg/80 mg compresse»» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695548/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695551/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

036695563/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695575/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695587/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

036695599/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0494/001-004/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione n. 692 del 20 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bausch & Lomb Oftal S.p.a., con sede in corso Italia n. 141, Catania, con codice fiscale 03133360879.

Medicinale: HY-DROP.

Confezione:

A.I.C. n. 032044012 - «2 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,25 ml;

A.I.C. n. 032044024 - «2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 032044036 - «2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Medicinale: IALUREX IPOTONICO.

Confezione A.I.C. n. 029544018 - «4 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,2 ml.

Medicinale: INDOCOLLIRIO.

Confezione:

A.I.C. n. 028718029 - «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028718031 - «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,35 ml.

Medicinale: PROENDOTEL.

Confezione:

A.I.C. n. 026615056 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026615068 - «30 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

Medicinale: IALUTIM.

Confezione A.I.C. n. 035893015 - «0,5 % collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,35 ml.

Sono ora trasferiti alla società: Bausch & Lomb-Iom S.p.a., con sede in via Pasubio n. 34, Macherio, Milano, con codice fiscale 07393830158.

I lotti dei medicianli prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Turoptin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 693 del 20 dicembre 2005

Medicinale: TUROPTIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ciba Vision S.r.l. (codice fiscale n. 01637810126) con sede legale e domicilio fiscale in Via E. Mattei 17, 30020 Marcon - Venezia.

Confezioni:

A.I.C. n. 027039015 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027039027 - «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

È ora trasferita alla società: Bausch & Lomb-IOM S.P.A. (codice fiscale n. 07393830158) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pasubio, 34, 20050 Macherio - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 694 del 20 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Biologici Italia Laboratories S.r.l. (codice fiscale n. 01233940467), con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 41/43 - 20026 - Novate Milanese (Milano).

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030047017 - fiala 1 ml;

A.I.C. n. 030047029 - 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030047031 - fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030047043 - 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030047056 - fiala 3 ml;

A.I.C. n. 030047068 - 10 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030047070 - fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030047082 - 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030047094 - fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030047106 - 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030047118 - 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030047120 - 100 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030047132 - 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030047144 - 100 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030047157 - 50 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030047169 - 100 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030047171 - 50 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030047183 - 100 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030047195 - 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030047207 - 100 fiale 10 ml.

Medicinale: ADRENALINA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030048019 - 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030048021 - 10 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030048033 - 50 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030048045- 100 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030048058 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048060 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048072 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030048084 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

Medicinale: ALOPERIDOLO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030049011 - 5 fiale 1 ml 2 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030049023 - 50 fiale 1 ml 2 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030049035 - 100 fiale 1 ml 2 mg/1 ml.

Medicinale: AMINOFILLINA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030050013 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030050025 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 50 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030050037 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 100 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030050049 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 10 ml.

Medicinale: ATROPINA SOLFATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030052017 - fiala 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030052029 - 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030052031 - 50 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030052043 - 100 fiale 0,5 mg/1 ml.

Medicinale: BUPIBIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033465016 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 033465028 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 033465030 - «5 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 033465042 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml.

Medicinale: CALCIO GLUCONATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030053019 - 5 fiale 1000 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030053021 - 50 fiale 1000 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030053033 - 100 fiale 1000 mg/10 ml.

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO BIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035850015 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035850027 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035850039 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Medicinale: CHININA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030054011 - 10 fiale 500 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030054023 - 50 fiale 500 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030054035 - 100 fiale 500 mg/2 ml.

Medicinale: CIMETIDINA B.I.L.

Confezione: A.I.C. n. 029462049 - «200 mg/2 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 2 ml.

Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030055014 -5 fiale 25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030055026 - 50 fiale 25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030055038 - 100 fiale 25 mg/1 ml.

Medicinale: COPOVAN.

Confezione: A.I.C. n. 034537011 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso e uso orale» 1 flacone.

Medicinale: CORTOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 030842013 - «100 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 030842025 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 5 ml.

Medicinale: DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 033961018 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033961020 - «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml.

Medicinale: DIAZEPAM BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030056016 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030056028 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030056030 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030056042 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml.

Medicinale: DICLOFENAC SODICO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezione: A.I.C. n. 032003016 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 3 ml.

Medicinale: DIGOSSINA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030057018 - 5 fiale 0,1 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030057020 - 50 fiale 0,1 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030057032 - 100 fiale 0,1 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030057044 - 5 fiale 0,25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030057057 - 50 fiale 0,25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030057069 - 100 fiale 0,25 mg/1 ml.

Medicinale: DIPIRONE BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezione: A.I.C. n. 034141010 - «1 g/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Medicinale: DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035442019 - «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale;

A.I.C. n. 035442021 - «200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale.

Medicinale: DOPAMINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

A.I.C. n. 030058010 - 10 fiale 10 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030058022 - 50 fiale 10 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030058034 - 100 fiale 10 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030058046 - 10 fiale 50 mg 10 ml;

A.I.C. n. 030058059 - 50 fiale 50 mg 10 ml;

A.I.C. n. 030058061 - 100 fiale 50 mg 10 ml.

Medicinale: ECABIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 030706016 - 10 fiale 5.000 U.I./0,2 ml;

A.I.C. n. 030706028 - 10 fiale 12.500 U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 030706030 - 10 fiale-siginga 5.000 U.I./0,2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 030706042 - 10 fiale-siringa 12.500 U.I./0,5 ml (sospesa).

Medicinale: EFEDRINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030059012 - 5 fiale 10 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030059024 - 50 fiale 10 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030059036 - 100 fiale 10 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030059048 - 5 fiale 25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030059051 - 50 fiale 25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030059063 - 100 fiale 25 mg/1 ml.

Medicinale: EPSOCLAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 030705014 - «5.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030705026 - «25.000 U.I./5 ml soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030705038 - «25.000 U.I./5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 030705040 - «25.000 U.I./ 5 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi 5 ml.

Medicinale: EPSODILAVE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034630018 - «250 U.I./5 ml soluzione per pervietà dei cateteri» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 034630020 - «300 U.I./3 ml soluzione per pervietà dei cateteri» 10 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 034630032 - «500 U.I./2 ml soluzione per pervietà dei cateteri» 10 fiale 2 ml.

Medicinale: ERGOMETRINA MALEATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030060014 - 5 fiale 0,2 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030060026 - 50 fiale 0,2 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030060038 - 100 fiale 0,2 mg/1 ml.

Medicinale: FENOBARBITALE SODICO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030061016 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061028 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061030 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030061042 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

Medicinale: FUROSEMIDE BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030062018 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 030062020 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030062032 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

A.I.C. n. 030062044 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale.

Medicinale: GENTAMICINA SOLFATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030063010 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030063022 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030063034 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030063046 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030063059 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030063061 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030063073 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml.

Medicinale: GENTOMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029314022 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 029314034 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 029314046 - «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Medicinale: ISOPRENALINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030065015 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030065027 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030065039 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030066017 - 5 fiale 200 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030066029 - 50 fiale 200 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030066031 - 100 fiale 200 mg/10 ml.

Medicinale: MAGNESIO SOLFATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030067019 - 5 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067021 - 50 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067033 - 100 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067045 - 5 fiale 2 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067058 - 50 fiale 2 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067060 - 100 fiale 2 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067072 - 5 fiale 2,5 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067084 - 50 fiale 2,5 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067096 - 100 fiale 2,5 g/10 ml.

Medicinale: MEPIBIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034170011 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 034170023 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 034170035 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 034170047 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 034170050 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml (sospesa).

Medicinale: METILERGOMETRINA MALEATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezione: A.I.C. n. 032811010 - «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml.

Medicinale: METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 034142012 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 034142024 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Medicinale: NALOXONE CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030068011 - «0,04 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030068023 - «0,04 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030068035 - «0,04 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030068047 - «0,4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 030068050 - «0,4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030068062 - «0,4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030068074 - «0,4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

Medicinale: OSSITOCINA BIL.

Confezione: A.I.C. n. 032872018 - «5 U.I./1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e intramuscolare» 6 fiale da 1 ml.

Medicinale: POLIPIROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 025118035 - 30 capsule 20 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025118047 - 10 supposte 20 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025118074 - «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml.

Medicinale: SANAVIR.

Confezione: A.I.C. n. 033209014 - «250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconi.

Medicinale: SCOPOLAMINA BROMIDRATO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030069013 - 5 fiale 0,25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030069025 - 50 fiale 0,25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030069037 - 100 fiale 0,25 mg/1 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Confezioni:

A.I.C. n. 030070015 - fiala 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070027 - 10 fiale 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070039 - 50 fiale 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070041 - 100 fiale 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070054 - fiala 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070066 - 10 fiale 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070078 - 50 fiale 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070080 - 100 fiale 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070092 - fiala 90 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030070104 - 10 fiale 90 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030070116 - 50 fiale 90 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030070128 - 100 fiale 90 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030070130 - fiala 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070142 - 10 fiale 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070155 - 50 fiale 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070167 - 100 fiale 180 mg/20 ml.

Medicinale: SUPRESOL.

Confezione: A.I.C. n. 033138013 - «40 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 1 ml.

Medicinale: VITAMINA C BIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 030709012 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030709024 - «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale,

sono ora trasferite alla società Mayne Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 04953180967), con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli, con conseguente variazione delle denominazioni per i medicinali di seguito indicati:

da «Acqua per preparazioni iniettabili biologici Italia Laboratories» a ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI MAYNE PHARMA;

da «Adrenalina biologici Italia Laboratories» a ADRENALINA MAYNE PHARMA;

da «Aloperidolo biologici Italia Laboratories» a ALOPERIDOLO MAYNE PHARMA;

da «Aminofillina biologici Italia Laboratories» a AMINOFILLINA MAYNE PHARMA;

da «Atropina solfato biologici Italia Laboratories» a ATROPINA SOLFATO MAYNE PHARMA;

da «Calcio gluconato biologici Italia Laboratories» a CALCIO GLUCONATO MAYNE PHARMA;

da «Calcio levofolinato BIL» a CALCIO LEVOFOLINATO MAYNE PHARMA;

da «Chinina cloridrato biologici Italia Laboratories» a CHININA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Cimetidina B.I.L.» a CIMETIDINA MAYNE PHARMA;

da «Clorpromazina cloridrato biologici Italia Laboratories» a CLORPROMAZINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Desametasone fosfato biologici Italia Laboratories» a DESAMETASONE FOSFATO MAYNE PHARMA;

da «Diazepam biologici Italia Laboratories» a DIAZEPAM MAYNE PHARMA;

da «Diclofenac sodico biologici Italia Laboratories» a DICLOFENAC SODICO MAYNE PHARMA;

da «Digossina biologici Italia Laboratories» a DIGOSSINA MAYNE PHARMA;

da «Dipirone biologici Italia Laboratories» a DIPIRONE MAYNE PHARMA;

da «Dopamina biologici Italia Laboratories» a DOPAMINA MAYNE PHARMA;

da «Dopamina cloridrato biologici Italia Laboratories» a DOPAMINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Efedrina cloridrato biologici Italia Laboratories» a EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Ergometrina maleato biologici Italia Laboratories» a ERGOMETRINA MALEATO MAYNE PHARMA;

da «Fenobarbitale sodico biologici Italia Laboratories» a FENOBARBITALE SODICO MAYNE PHARMA;

da «Furosemide biologici Italia Laboratories» a FUROSEMIDE MAYNE PHARMA;

da «Gentamicina solfato biologici Italia Laboratories» a GENTAMICINA SOLFATO MAYNE PHARMA;

da «Isoprenalina cloridrato biologici Italia Laboratories» a ISOPRENALINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Lidocaina cloridrato biologici Italia Laboratories» a LIDOCAINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Magnesio solfato biologici Italia Laboratories» a MAGNESIO SOLFATO MAYNE PHARMA;

da «Metilergometrina maleato biologici Italia Laboratories» a METILERGOMETRINA MALEATO MAYNE PHARMA;

da «Metoclopramide cloridrato biologici Italia Laboratories» a METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Naloxone cloridrato biologici Italia Laboratories» a NALOXONE CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Ossitocina BIL» a OSSITOCINA MAYNE PHARMA;

da «Scopolamina bromidrato biologici Italia Laboratories» a SCOPOLAMINA BROMIDRATO MAYNE PHARMA;

da «Sodio cloruro biologici Italia Laboratories» a SODIO CLORURO MAYNE PHARMA;

da «Vitamina C BIL» a VITAMINA C MAYNE PHARMA.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 695 del 20 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società A. Menarini Industrie Sud (codice fiscale 01320520669) con sede legale e domicilio fiscale in Campo di Pile, 67100 - Campo di Pile L'Aquila - L'Aquila.

Medicinale: ACEDIUR.

Confezione A.I.C. n. :

025767017 - 12 compresse;

025767029 - «Mite» 12 compresse.

Medicinale: FOSICOMBI.

Confezione A.I.C. n. 029020017 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

Medicinale FOSIPRES.

Confezione A.I.C. n. :

027747017 - «10 mg compresse» 28 compresse;

027747029 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale: RANIDIL.

Confezione A.I.C. n. :

024447029 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

2024447031 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

024447043 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

024447056 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

024447068 - «150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

024447070 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

024447094 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

024447106 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa);

024447118 - «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

024447171 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse (sospesa);

024447183 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse (sospesa);

024447195 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa);

024447207 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse (sospesa).

Sono ora trasferite alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto di determinazione UPC 4111 del 20 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Bausch & Lomb Oftal S.p.a., con sede in corso Italia n. 141, Catania, con codice fiscale 03133360879.

Specialità medicinale: LIPOVISC.

Confezione A.I.C. n. :

036498018/M - «2 mg/g» 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 5 g;

036498020/M - «2 mg/g» 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 5 g;

036498032/M - «2 mg/g» 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 10 g;

03649804/M - «2 mg/g» 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 10 g.

Specialità medicinale: LOTEMAX.

Confezione A.I.C. n. :

036668010/M - «collirio, sospensione da 0,5 %» flacone in Ldpe da 2.5 ml;

036668022/M - «collirio, sospensione da 0,5 %» flacone in Ldpe da 5 ml;

03666803/M - «collirio, sospensione da 0,5 %» flacone in Ldpe da 10 ml;

036668046/M - «collirio, sospensione da 0,5 %» flacone in Ldpe da 15 ml.

Sono ora trasferite a titolo di fusione per incorporazione alla società: Bausch & Lomb-Iom S.p.a., con sede in via Pasubio n. 34, Macherio, Milano, con codice fiscale 07393830158.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto di determinazione UPC 4112 del 20 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società A. Menarini Industrie Sud (codice fiscale 01320520669), con sede legale e domicilio fiscale in Campo di Pile, 67100 - Campo di Pile L'Aquila - L'Aquila, Italia.

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Confezione A.I.C. n. :

034134015/M - 14 compresse rivestite con film in blister;

034134027/M - 28 compresse rivestite con film in blister;

034134039/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134041/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134054/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134066/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134078/M - 98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134080/M - 280 (10×28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134092/M - 280 (20×14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg;

034134104/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 14 (1×14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu;

034134116/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 28 (2×14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu;

034134128/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 56 (4×14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu;

034134130/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 98 (7×14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu;

034134142/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 98 (1×98) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose;

034134155/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 280 (10×28) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped.;

034134167/M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 280 (20×14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped.

Specialità medicinale: RANIDIL.

Confezione A.I.C. n.:

024447157/M - «75» 5 cpr 75 mg;

024447169/M - «75» 10 cpr 75 mg.

Specialità medicinale: VALPRESSION.

Confezione A.I.C. n. :

033119013/M - 28 capsule 80 mg;

033119025/M - 28 capsule 160 mg;

033119037/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 80 mg;

033119049/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 80 mg;

033119052/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 80 mg;

033119064/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 80 mg;

033119076/M - 280 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 80 mg;

033119088/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg;

033119090/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg;

033119102/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg;

033119114/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg;

033119126/M - 280 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg.

Specialità medicinale: ZOFEPRIL.

Confezione A.I.C. n. :

034348019/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;

034348021/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;

034348033/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;

034348045/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;

034348058/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;

034348060/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg;

034348072/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;

034348084/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;

034348096/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;

034348108/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;

034348110/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;

034348122/M - 28 compresse rivestite con film 75 mg;

034348134/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg.

Sono ora trasferite alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481), con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze, Italia.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00343 - 06A00345 - 06A00344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sertralina Ranbaxy»

Estratto di determinazione UPC 4140 del 20 dicembre 2005

Specialità medicinale: SERTRALINA RANBAXY.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ranbaxy (UK) Limited, con sede in 95 Park Lane, London, Gran Bretagna.

Confezione A.I.C. n. :

036600017/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600029/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600031/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600043/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600056/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600068/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600070/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600082/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600094/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600106/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600118/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600120/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036600132/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 blister pvc/pvdc/al da 30 compresse -hospital pack;

036600144/M - «100 mg compresse rivestite con film» 10 blister pvc/pvdc/al da 30 compresse -hospital pack.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a., con sede in piazza Filippo Meda, 3, Milano, con codice fiscale 04974910962.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Synercid»

Estratto determinazione UPC 4141 del 20 dicembre 2005

Specialità medicinale: SYNERCID.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale 00832400154.

Confezione A.I.C. . 034830012/M - 1 flaconcino da 10 ml in vetro di polvere per infusione endovenosa.

È ora trasferita alla società: Monarch Pharmaceuticals Ireland Limited, con sede in Alexandra House - The Sweepstakes - Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Vancomicina Alpharma».

Estratto provvedimento UPC/II/2178 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: VANCOMICINA ALPHARMA.

Confezioni:

035440015/M - 1 flacone da 500 mg di polvere per soluzione per infusione;

035440027/M - 1 flacone da 1 g di polvere per soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: ALPHARMA APS;

N. Procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0181/001-002/II/013;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: eliminazione del test sulla carica biologica come controllo sul processo dopo la prima filtrazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2179 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: VANCOMICINA ALPHARMA.

Confezioni:

035440015/M - 1 flacone da 500 mg di polvere per soluzione per infusione;

035440027/M - 1 flacone da 1 g di polvere per soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Alpharma APS.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0181/001-002/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: aggiunta del sito di produzione Thymoorgan GmbH Pharmazie & Co.KG, Schiffgraben 23 - 38690 Vienenburg Germany.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00314 - 06A00319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epaxal».

Estratto provvedimento UPC/II/2180 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: EPAXAL.

Confezioni:

036438012/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato-volume nominale 1 ml;

036438024/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare «10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato-volume nominale 1 ml;

036438036/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato-volume nominale 1,25 ml;

036438048/M - «24 u.i./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato-volume nominale 1,25 ml;

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0111/001/II/036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuovo metodo di determinazione del saccarosio basato sulla Cromotografia liquida ad alta determinazione (HPCL).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del prowedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2181 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: CITALOPRAM HEXAL.

Confezioni:

036367124/M - 12 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367136/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367148/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367151/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367163/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367175/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367187/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367199/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367201/M - 250 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367213/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367225/M - 250×1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

036367340/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367353/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367365/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367377/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367389/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367391/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367403/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

036367415/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0366/001-003/II/022;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File (DMF) del fornitore del principio attivo citalopram bromidrato: Sito di produzione CIPLA Ltd - Plot no D-7 e D 22 Kurkumbh vilage Taluka - Daund - District - Pune (Maharashtra) INDIA; Sede legale Cipla Ltd. Mumbai Central, Mumbai 400 008 India.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2182 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche per il rilascio e la stabilità del contenuto di proteina coniugata meningococcica gruppo C, per l'adeguamento alla Farmacopea Europea dei vaccini meningococcici di gruppo C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II/2183 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni:

028142026/M - 1 fiala 500 UI + kit con flaconcino solv. 5 ml;

028142038/M - 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

N. procedura mutua riconoscimento: UK/H/0032/002-003/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore del processo di produzione della membrana per ultrafiltrazione YM100 e modifica del sito di produzione della membrana da Danvers (Massachusset - USA) a Bedford (Massachusset - USA) che già effettua l'assemblaggio della cartuccia.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00328

Proroga dello smaltimento scorte della specialità medicinale «Taxol»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 165 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale: TAXOL.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l.;

Oggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

Tenendo presente la patologia per la quale la specialità medicinale in oggetto è indicata ed al fine di garantire la continuità terapeutica, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Taxol» 1 flacone 30 mg/5 ml - A.I.C. 028848012/M - 1 flacone 100 mg/17 ml - A.I.C. 028848024/M - 1 flacone 300 mg/ 6 mg/ml - A.I.C. 028848036/M - 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 150 mg - A.I.C. 028848048/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dall'8 gennaio 2006 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2086 del 25 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00318

Comunicato di rettifica alla determinazione A.I.C./N n. 756 del 29 settembre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Haemate P"».

Estratto determinazione A.I.C./N/ n. 942 del 16 dicembre 2005

Nella determinazione AIC/N n. 756 del 29 settembre 2005, pubblicata in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2005, pag. 59, 2ª colonna, è rettificata la confezione indicata al paragrafo relativo alle modifiche della denominazione delle confezioni registrate, come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 026600054 - iv flac. Liof. 500 UI + flac. 20 ml + set (ago + filtro monouso) varia a: «1000 UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set;

a: A.I.C. n. 026600054 - iv flac. Liof. 500 UI + flac. 20 ml + set (ago + filtro monouso) varia a: «500 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00374

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio dell'impresa Aioi Insurance Company of Europe Limited alla Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Limited, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995, entrambe ammesse ad operare in Italia in libera prestazione di servizi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che la Corte di giustizia del Regno Unito ha approvato, in data 15 dicembre 2005, il trasferimento del portafoglio dell'impresa Aioi Insurance Company of Europe Limited alla Aioi Motor and Generai Insurance Company of Europe Limited, entrambe abilitate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

06A00375

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7, decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 628 del 29 dicembre 2005, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per la rimanente parte dei punzoni in loro dotazione, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente, denuncia di smarrimento presentata all'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1109 AR	NM2 Stampati di Brini Marco & C. S.n.c.	Capolona Z.I. Castelluccio 23/A	0	2
1262 AR	BI.JEY S.n.c. di Batistini Massimiliano e Goracci Silvano	Monte San Savino, via della Stazione 5/A	0	3
1429 AR	Perseo Preziosi di Paolucci Marco & C. S.a.s.	Lucignano, via Selve di Sotto 53	1	0
1440 AR	Brachi Renato	Cortona loc. n. a. Appalto 37 - frz. Camucia	1	1
1584 AR	RO.MA di Manneschi Paolo	Foiano della Chiana, via Savonarola 19	Mai allestiti	
1661 AR	Fortini Argenterie di Fortini Elisabetta	Marciano della Chiana, via di Castiglioni 68	0	2
1667 AR	Euro Corporation S.r.l.	Arezzo, via Duccio di Buoninsegna 10	3	1
1730 AR	MACOF di Bindi Carla	Monte San Savino, via Don Riccardo Aguzzi 79	0	1
2011 AR	L.V. Metalli Preziosi di Vettorato Lorella	Civitella in Val Chiana, via E. Segrè 2 - fraz. Pieve al Toppo	Mai allestiti	
2037 AR	Maestri Sandra	Capolona, via Petrarca, 58	Mai allestiti	

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, comunque, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 627 del 29 dicembre 2005, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle stesse ditte dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione. Comunicato.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
212 AR	B.B.G. S.n.c. - di Gentili e C.	Laterina, via C. Berti 11/13	2	
544 AR	PN Idea S.r.l.	Arezzo, via Toniolo 1	14	1
606 AR	Simar di Conti Isaia & C. S.n.c	Arezzo Loc. S. Zeno - strada A 38/40	7	9
710 AR	Oro Azzurro S.r.l.	Arezzo, via B. Franklin 21	12	2
728 AR	Thema Preziosi S.a.s. di Burali Massimo & C.	Arezzo Loc. Olmo, via lato destro 15	7	0
809 AR	Oro e Arte S.r.l.	Arezzo Loc. Rigutino Ovest 219	6	0
1062 AR	Age d'Or S.n.c. di Marco Maggini & C.	Arezzo, via La Chianicella 2	4	0
1434 AR	Inline S.r.l.	Arezzo, via Toniolo 15/2	2	0
1446 AR	La Freccia d'Oro di Torelli Santi	Sansepolcro, via A. Diaz 64/66	2	0
1454 AR	Cheope di Cantelli Massimo	Monte San Savino, via XXV Aprile 66	2	0
1503 AR	Galeone S.r.l.	Capolona, loc. Castelluccio - z.i. 23/A	1	0
1540 AR	Canessa di Barbagli Maria Vittoria	Arezzo, via del Gavardello 59/G	3	0
1587 AR	Emmegi Sas di Fabrizio Marzocchi & C.	Arezzo, via Martiri di Civitella 3	1	
1706 AR	Fratelli Gepponi S.n.c. di Gepponi Fabio e Roberto	Civitella in Val di Chiana, via Romana 146 - frz. Tegoleto	3	0
1737 AR	Valenti S.p.a.	Arezzo, via Don Luigi Sturzo 115	9	0
1749 AR	Star Diamant S.r.l.	Subbiano Z.I. Casteinuovo 241	1	0

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1839 AR	Asterisco S.r.l.	Arezzo, via V. Veneto 69	4	0
1860 AR	M.K. Preziosi di Moretti Cardinali & C. S.n.c.	Arezzo, via B. da Montefeltro 62/E	2	0
1890 AR	BGM 2000 S.r.l.	Arezzo Z.I. S. Zeno - strada A 32	0	4
1926 AR	Gold's Haeven di Massini Carlo e Righi Luciano S.n.c.	Laterina, via Petrarca 3 - frz. Ponticino	1	0
1967 AR	Chima Fusioni S.n.c. di Chiarini Simone & C.	Arezzo, via delle Biole 52/A	2	0
2002 AR	Europreziosi S.r.l.	Monte San Savino, via XXV Aprile 74	1	0
2024 AR	Seven S.r.l.	Arezzo loc. Rigutino Ovest 227/A	1	0
2124 AR	Gold Flame di De Simone Marco	Arezzo, via Fonte Veneziana 13	Mai allestiti	

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del predetto art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

06A00424 - 06A00425

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601013/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 1 7 *

€ 1,00